



**IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Vittorio Contento	Presidente
dott. Anna Mauro	Giudice
d.ssa Filomena Albano	Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.5.2014 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo iscritto al n. 19225/2014 vertente

Tra

ENPAB –Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Biologi - (Avvocati Paola Chirulli e Federica Corsini)

e

PIETRO SAPIA, ANTONIO COSTANTINI, LUIGI TAGLIAFERRO (Avvocati Vittorio Mormando, Paolo Mormando, Angela De Michele)

e

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Il reclamante, con ricorso depositato il 24.3.2014, ha impugnato l'ordinanza emessa il 10.3.2014, nel procedimento n. 79441/2013, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare presentata dai dr. Sapia, Costantini e Tagliaferro, era stata disposta la sospensione delle operazioni di voto per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAB, sospensione già disposta con decreto *inaudita altera parte*, che, pertanto, veniva confermato.

Si costituivano i dr. Sapia, Costantini e Tagliaferro chiedendo il rigetto del reclamo con conseguente conferma del provvedimento impugnato e vittoria di spese.

L'ordine dei Biologi, benché ritualmente citato, con ricorso notificato il 15.4.2014, non si costituiva nella presente fase.

Alla udienza collegiale del 16.5.2014, sentite le parti, la causa è stata riservata in decisione.

La controversia ha avuto origine dalla modifica dello statuto dell'ENPAB che ha introdotto la procedura telematica di voto per l'elezione degli organi istituzionali dell'Ente (art.6 della delibera del 20.12.2012 del Consiglio di Indirizzo Generale, approvata dai Ministeri vigilanti con decreto interministeriale del 2.9.2013, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. 30.6.1994 n. 509).

Dopo la modifica dell'art. 6 dello Statuto, è stato adottato un nuovo regolamento elettorale dell'Ente, che ha previsto che la nuova procedura di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale potesse avvenire presso il PAC (Punto assistenza centrale), i PAP (punti di assistenza periferici) ovvero mediante qualunque connessione internet (artt. 9 e 10)

(delibera n. 3 del 18.4.2013, approvata, in via condizionata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il concerto del ministero delle Economia e delle Finanze il 11.7.2013). Con successiva nota del 28.8.2013 l'Ente ha recepito la condizione, estranea alla presente controversia, posta dai Ministeri vigilanti e il regolamento è diventato efficace.

Alcuni biologi, in qualità di elettori, hanno presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. per sentire dichiarare le modalità di voto stabilite dall'ENPAB per il rinnovo dei suoi organi ingiuste e illegittime e sospendere le operazioni di voto, sospensione che veniva concessa *inaudita altera parte* con decreto del 13.12.2013, poi confermato all'esito della audizione delle parti.

Avverso il provvedimento, l'Ente reclamante ha eccepito: 1. la carenza di giurisdizione del GO controvertendosi non in materia di diritto di voto ma di modalità di esercizio del diritto di voto; 2. la inammissibilità della domanda proposta in via di urgenza e svincolata da qualsiasi azione proposta in via principale; 3. nel merito l'assenza di contrasto tra regolamento elettorale e statuto, spettanti entrambi al Consiglio di indirizzo generale, unico organo legittimato alla loro approvazione; la sicurezza del sistema di votazione *on line* prescelto dall'ENPAB, che non viola i principi di segretezza, personalità e libertà di espressione perché è fornito di una serie di cautele tecnologiche volte ad impedirne un uso scorretto.

I reclamati eccepivano, in via pregiudiziale, la giurisdizione del GO per la natura privatistica della Cassa di Previdenza, l'ammissibilità del procedimento per i tempi ridotti tra la comunicazione della convocazione e la data della elezione; il contrasto tra la modalità di voto telematica, prevista attraverso qualsiasi postazione internet, e i principi costituzionali di personalità e segretezza del voto (art. 48 Cost.), richiamati nello stesso art. 9 del regolamento elettorale.

In merito alla giurisdizione, preliminarmente osserva il Collegio che il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ha provveduto alla trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, come l'ENPAB. Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, avuto riguardo alla "*causa petendi*" ed al "*petitum*" dell'azione.

La domanda cautelare era finalizzata a ottenere la dichiarazione di illegittimità della delibera di approvazione del nuovo regolamento elettorale adottato dall'ENPAB, che aveva previsto la possibilità di esercitare il diritto di voto *on line* sia tramite qualunque connessione internet sia tramite un punto di assistenza centrale (PAC) presso la sede dell'Ente e punti di assistenza periferici (PAP).

La delibera è atto del Consiglio di indirizzo Generale, è espressione dell'autonomia dell'Ente, ma è soggetta alla approvazione dei Ministeri vigilanti in concerto. L'approvazione con decreto interministeriale, al quale è condizionata, la esecutività della delibera, non incide sulla sua natura giuridica - di atto adottato da ente privatizzato - in quanto integra un mero controllo esterno, introdotto prevalentemente per ragioni contributive e finanziarie; la controversia promossa è quindi devoluta alla cognizione del g.o.

Nel merito, il reclamo è fondato e va accolto, con conseguente revoca della ordinanza impugnata.

Preliminarmente l'interesse perseguito dai ricorrenti biologi non appare legato a una compromissione o lesione del diritto di voto individuale, ma, sulla base della individuazione del *petitum* come sopra richiamata, appare finalizzata a una impugnativa della delibera di approvazione del regolamento.

Il regolamento, lungi dall'essere in contrasto con lo statuto, esplicita le modalità di esercizio del voto telematico, introdotto proprio dallo statuto all'art. 6, comma 2 lett. b), prevedendo che esso possa svolgersi non necessariamente attraverso i punti di assistenza centrali (PAC) e periferici (PAP) ma anche presso qualsiasi connessione internet.

Il concreto esercizio del sistema di voto *on line* garantisce la segretezza e la personalità del voto in quanto è assistito da una serie di cautele tecnologiche, dettagliatamente descritte nel reclamo e confermate dalla documentazione prodotta, volte ad impedirne un uso scorretto ovvero improprio e ad offrire, grazie alle più moderne tecniche scientifiche, maggiori garanzie di riservatezza, segretezza, libertà di espressione del voto.

Pertanto, va evidenziato che il riferimento all'art. 48 Cost. non è conferente in quanto la norma è inserita nel titolo IV della Cost. relativo ai rapporti politici, mentre nella specie si discute esclusivamente in materia di modalità di voto per la elezione degli organi istituzionali di un Ente privatizzato.

La segretezza e personalità del voto è in ogni modo garantita dall'anonimato dell'elettore essendo preclusa la possibilità di associare il biologo votante al voto espresso.

La tesi sostenuta dai ricorrenti del rischio di assenza di tali requisiti, al momento della espressione del voto, prende in considerazione una ipotesi patologica che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, è stata ritenuta soccombente rispetto alla esigenza di assicurare la massima partecipazione democratica a tutti gli aventi diritto di voto, rispetto ad un sistema più sicuro e protetto e ad un risparmio di costi, bilanciamento che gli organi interni all'ENPAB hanno effettuato approvando la delibera.

In considerazione della particolare natura della controversia, si reputa opportuno compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

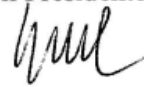
Il tribunale, in composizione collegiale, sul reclamo proposto dall'ENPAB, così provvede:

accoglie il reclamo proposto dall'ENPAB e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, rigetta la domanda cautelare proposta dai dr. Sapia, Costantini e Tagliaferro

Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 16.5.2014

il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, 11/16/14



IL CANCELLIERE
D.ssa Annarosaria Cinquini

